

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 37

Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 «Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata».

(GU n.27 del 21-7-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 21 dicembre 2017 n. 51 Speciale)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riduzione importi per indennità di carica

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e' aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La somma lorda di cui al comma 1 e' ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018.»

Art. 2

Riduzione importi per indennità di funzione

1. All'art. 7 della legge regionale 29 ottobre, n. 38 e' aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018.»

Art. 3

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2002

1. All'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e' aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. L'importo di cui al comma 3 e' incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1.»

Art. 4

Risparmi, rinuncia e trasparenza

1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'art. 2 e del comma 1-bis dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo le cui finalità sono definite dall'ufficio di presidenza, sentita la Prima commissione consiliare permanente. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tiene conto delle indicazioni dei cittadini lucani, chiamati a proporre la destinazione delle somme attraverso una procedura partecipativa stabilita con un regolamento predisposto

dall'ufficio di presidenza previo parere della Prima commissione consiliare permanente.

Art. 5
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 dicembre 2017

PITTELLA